

STATUTO

“Insieme nei Cortili”

Associazione Culturale

Articolo 1

Durata, Costituzione e Sede

1. È costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile, l'associazione denominata “Insieme nei Cortili”, in sigla “InC” che di seguito chiamata per brevità “Associazione”.
2. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto e ha sede nel Comune di Milano (MI).
3. Il Consiglio Direttivo potrà, con delibera, trasferire la sede nell'ambito dello stesso Comune e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2

Principi ispiratori e finalità

1. L'Associazione riconosce in ABITARE Soc. Coop. di Milano l'ispiratrice degli interessi generali delle persone, delle famiglie e dei loro bisogni, ne condivide i principi ispiratori e collabora con l'organo amministrativo per il conseguimento degli scopi statutari di entrambi gli organismi, nel rispetto dei principi di autonomia di entrambi.
2. L'Associazione pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e di espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo e persegue finalità di promozione culturale come occasione di arricchimento umano e come momento d'incontro e interazione tra le persone favorendo, inoltre, la diffusione e la conoscenza dell'arte e della cultura popolare in generale.

Articolo 3

Attività

1. Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:
 - organizzare iniziative ludiche e ricreative quali, tra le altre, incontri, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti, tornei di scacchi, di giochi di ruolo, di videogame e simili, tendenti a favorire l'utilizzo, qualitativamente e socialmente efficace, del tempo libero da parte dei propri associati, delle loro famiglie e della comunità locale in genere;
 - realizzare iniziative di tipo socioculturale e ricreativo inclusi corsi di educazione fisica e artistica nonché promuovere eventi di carattere artistico e musicale;
 - organizzare mostre fotografiche, visite guidate ai musei e ai luoghi di interesse artistico, archeologico, paesaggistico e naturalistico;
 - diffondere la cultura e la conoscenza degli sport mediante campagne di sensibilizzazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
 - promuovere gli scambi culturali, i gemellaggi, il dialogo interculturale e interreligioso tra diversi popoli e differenti etnie.
2. L'Associazione, qualora se ne presenterà la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 4

Soci

1. Sono associati dell'Associazione tutti i soci di ABITARE Soc. Coop. ed i loro familiari, che ne presentano richiesta e la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo. L'Associazione è comunque aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- fondatori, ovvero coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto;
- ordinari, ovvero coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo;
- onorari, ovvero coloro che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione o alla crescita dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
4. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il numero dei soci è illimitato.
5. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
6. I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione.
7. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato annualmente dall'Assemblea. Il contributo è annuale non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio e, salvo che sia diversamente disposto, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.
8. La quota o il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 5

Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio si perde per:
 - decesso;
 - decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
 - recesso;
 - esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
3. Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre novanta giorni dall'avvenuta presentazione del ricorso da parte del socio.
4. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 6

Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:
 - osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
 - versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea;
 - svolgere le attività preventivamente concordate;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione e caratterizzato da senso di disciplina, dirittura morale e da spirito di collaborazione.
2. I soci hanno il diritto di:
 - frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dallo stesso;

- partecipare alle Assemblee se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente.
 - conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
 - dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
 - discutere e approvare i rendiconti economici;
 - eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 7

Gli organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo.
 - Il Presidente.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale.

Articolo 8

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato. Il diritto dei soci maggiorenni di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione non può essere in alcun modo limitato.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta sia renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) dei Soci.
4. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
 - l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente;
 - l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.
5. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - approvare il regolamento interno a tale scopo predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - fissare l'ammontare del contributo associativo.
6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'associazione.
7. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 13.
8. L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico (e-mail) che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

9. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

11. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti.

12. In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

13. All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

14. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Articolo 9

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) membri, nominati dall'Assemblea tra i propri associati di cui 3 (tre) da un gruppo di candidati indicati dal Consiglio di Amministrazione di ABITARE Soc. Coop. e 4 (quattro) da un gruppo di candidati indicati dai Consigli di Quartiere di ABITARE Soc. Coop. ovvero dalle sezioni di Quartiere dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri possono essere rieletti. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica; la cessazione dall'incarico ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

3. Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

4. Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

5. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei membri presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
 - eleggere il Presidente e il Vicepresidente;
 - nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
 - deliberare circa l'ammissione dei soci;
 - deliberare in merito alla esclusione dei soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5.3;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.
8. Decade dalla carica il Consigliere che non sia presente, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio ovvero, nel corso del mandato, a più di quattro riunioni, anche non consecutive, del Consiglio o a due riunioni dell'Assemblea.
9. Il verificarsi della decadenza di cui al comma precedente è accertato dal Presidente, che ne dà immediata comunicazione al Consigliere interessato e provvede a convocare, nei 30 (trenta) giorni successivi, il Consiglio per la sua sostituzione.
10. Il Consigliere che rinuncia alla carica deve darne comunicazione scritta; la rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi Consiglieri.
11. In caso di morte o dimissioni di un Consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto e dovrà essere ricostituito dall'Assemblea degli Associati, convocata d'urgenza dal Presidente.

Articolo 10 Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.
2. Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.
3. È autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.
4. È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.
5. In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
6. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.
7. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 11 Patrimonio sociale

1. Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:
 - beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;

- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - fondo di riserva.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - entrate derivanti da convenzioni;
 - quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
 - ogni altro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

Articolo 12

Bilancio

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.
4. È vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 13

Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.
2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
3. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14

Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle Leggi vigenti e agli art. 36 e segg. del Codice civile.